

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

18° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1977

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali » (769) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 211, 213, 217
CAZZATO (PCI)	213
COPPO (DC)	216
GAROLI (PCI)	215
MANENTE COMUNALE (DC), relatore alla Commissione	211, 216

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

LUCCHI GIOVANNA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali » (769) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Manente Comunale di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MANENTE COMUNALE, relatore alla Commissione. Onorevole Presiden-

11^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

te, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'istituzione della Cassa di previdenza ed assistenza per i geometri è avvenuta con la legge 24 ottobre 1955, n. 990, tenuto conto delle esigenze che venivano manifestate dall'allora Federazione italiana dei geometri, che riuniva nella sua rappresentanza circa 16.000 iscritti attraverso i collegi provinciali e circondariali, riconosciuti con il decreto legislativo luogotenenziale del 15 novembre 1944, n. 382.

Veniva richiamata l'opportunità di un provvedimento legislativo per concretizzare in forma reale e tangibile il principio che il contributo annuo di ogni geometra iscritto fosse contenuto in limiti aderenti alle risorse della categoria e dei tempi, fin troppo critici, dati i molti ed inevitabili contrasti con le categorie affini concorrenti.

L'istituzione della Cassa di previdenza ed assistenza veniva ritenuta il primo passo verso la soddisfazione dell'aspettativa legittima alla quale ogni soggetto umano tende e nella speranza di ottenere, a conclusione di attività, un giusto e remunerato riposo.

In realtà si voleva affermare il principio che la previdenza e l'assistenza, concepite secondo il concetto mutualistico, costituiscono un dovere di solidarietà professionale e l'istituzione, con legge 8 gennaio 1952, n. 6, della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori costituiva un maggiore incentivo a realizzare tale principio anche per la categoria dei geometri.

Con legge 4 febbraio 1967, n. 37, si è proceduto al riordino della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri, tenuto conto che la legge istitutiva della Cassa aveva stabilito anche che l'assistenza era praticata subito, mentre la erogazione delle pensioni sarebbe avvenuta non prima del 7 gennaio 1966 al fine di irrobustire il fondo e per sperimentare un congruo periodo di funzionamento.

I nove anni di applicazione pratica delle norme in materia di iscrizione e contribuzione, di esperienze maturate e studiate anche presso enti previdenziali di altri liberi professionisti, hanno determinato il riordinamento anche per conferire alla Cassa una

struttura giuridica e tecnica per quanto possibile snella ed efficace, pienamente rispondente agli interessi della categoria e a quelli generali nel quadro di un moderno sistema previdenziale.

Il riordinamento ha consentito di far iscrivere alla Cassa i geometri iscritti negli albi, proprio per estendere il principio della mutualità evitando il sorgere di questioni riguardanti professionisti che si trovano al margine delle condizioni stabilite quando l'obbligo di iscrizione non è generale, ma dipende appunto da certe condizioni.

Il testo della legge 4 febbraio 1967, n. 37, ha contribuito notevolmente a rendere più efficiente la Cassa e naturalmente a determinare il suo funzionamento a pieno ritmo.

Col passare degli anni e con le mutate condizioni anche dei geometri, che si sono affermati come categoria di professionisti insostituibili per certi aspetti, è maturata anche la necessità di modificare ed integrare la legge 4 febbraio 1967, n. 37, soprattutto per quanto riguarda la contribuzione relativa alla gestione previdenziale, alla misura delle pensioni di invalidità e di vecchiaia, alla perequazione automatica delle pensioni, alla denuncia alla Cassa del reddito professionale e sanzioni, alla progressiva riduzione e soppressione del contributo per marche, all'applicazione di una maggiorazione percentuale sulla parcella professionale e al versamento e riscossione dei contributi.

Il disegno di legge n. 769 in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati e precisamente dalla Commissione lavoro in sede legislativa.

Il testo del disegno di legge governativo che si era posto il problema delle modificazioni in materia di pensioni di vecchiaia e di invalidità e del sistema previdenziale, compresa la contribuzione e la perequazione delle pensioni, nonchè del versamento e riscossione dei contributi, è stato sensibilmente modificato dall'altro ramo del Parlamento.

In particolare risultano evidenti alcuni risultati innovativi, come la soluzione adottata in materia pensionistica e cioè l'aggancio della pensione al reddito professionale

11ª COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Procedendo nell'esame del disegno di legge si rileva che l'articolo 1 stabilisce il contributo annuo di lire 350.000 a carico di ciascun iscritto come obbligatorio per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti. A decorrere dal 1° gennaio 1978 il contributo dovrà essere, a carico di ciascun iscritto, pari al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF per il precedente anno fiscale. È riservata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la variazione a seconda delle risultanze di gestione almeno ogni quadriennio o anticipatamente quando se ne manifesti l'opportunità.

L'iscritto, che è pensionato a carico della Cassa e svolge attività professionale, è tenuto al versamento del contributo ridotto del 5 per cento con la modalità di unica rivalutazione della pensione da effettuarsi al compimento dei cinque anni di pensionamento ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF sul quinquennio considerato.

Un'altra novità è l'esclusione dalla Cassa dal 1° gennaio 1978 dei geometri che sono già iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altre attività esercitate conservando la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla legge.

La misura della pensione dal 1° gennaio 1977 è elevata a lire 2.210.000 annue. Dal 1° gennaio 1979 la misura della pensione è pari per ogni anno di contribuzione all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IRPEF nei cinque anni precedenti.

La misura della pensione non potrà essere inferiore a quella stabilita e cioè a lire 2.210.000 annue.

Ogni iscritto deve denunciare ogni anno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per geometri il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF entro e non oltre dieci giorni dalla data di sca-

denza annuale della denuncia dei redditi.

La ritardata o omessa denuncia comporta lo slittamento di sei mesi o di 18 mesi per l'acquisizione del diritto a pensione.

È stata anche stabilita all'articolo 4 la graduale riduzione degli importi delle marche Giotto fino all'eliminazione entro il 31 dicembre 1986.

Dal 1° gennaio 1984 l'iscritto potrà applicare sull'ammontare di ogni parcella emessa una maggiorazione percentuale a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali e la riscossione dei contributi verrà effettuata sui ruoli della Cassa a cura di esattorie comunali.

In conclusione il disegno di legge ha migliorato l'assetto previdenziale dei geometri.

Per tali considerazioni, esprimo parere favorevole al disegno di legge ed invito la Commissione ad approvarlo nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

C A Z Z A T O . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, io credo che, nell'esame del disegno di legge n. 769, non possa sfuggire alla nostra attenzione la situazione delle categorie di professionisti come gli ingegneri, gli architetti ed i periti industriali, anche se per questi ultimi non siamo in grado di conoscere l'ampiezza del problema. Ritengo che il principio che andremo a stabilire per i geometri possa essere valido anche per le altre categorie a cui mi sono riferito, al fine di stabilire condizioni paritarie di partenza. Infatti, per quanto riguarda gli ingegneri e gli architetti, esiste una proposta di legge dei senatori Scardaccione ed altri per cui, se è vero che eleva la contribuzione annuale a carico di tali categorie da 140 mila a 250.000 lire, è pur vero che resta in piedi il vecchio meccanismo della legge istitutiva. Inoltre, vi è una proposta avanzata dal presidente della Cassa ingegneri ed architetti che, mentre fissa tre tipi di pensione, a seconda dei versamenti, di 150.000, 180.000 e 280.000 lire mensili ed eleva la quota annuale a 600.000 lire più il cinque per

11^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

cento di quota sulle parcelle, fa rimanere però invariato il vecchio meccanismo.

Non mi pare, al di là delle enunciazioni fatte dal senatore Manente Comunale in una riunione della competente Commissione, che vi sia qualcosa di nuovo per quanto concerne i periti industriali.

Ho voluto premettere, sia pure brevemente, quanto ho detto per sottolineare il valore e l'impegno che assumiamo di fronte alle predette categorie, per iniziare un processo nuovo, capace di contribuire a farle uscire da questa visione corporativa e categoriale, ed imboccare la strada dell'organizzazione unitaria della previdenza sociale, per procedere, sia pure gradualmente, alla eliminazione di tante casse autonome che invadono il nostro paese e che si sono costituite nel corso di questi anni, creando un peso enorme dal punto di vista finanziario. Infatti le previsioni del 1979-80 parlano di un *deficit* di 16.400 miliardi di lire. Teniamo presente poi che su circa 11.850.000 pensionati l'80 per cento percepisce, allo stato attuale delle cose, 79.600 lire. In Europa, siamo il paese che dispone di una legislazione tra le più avanzate, ma questa non può diventare operante fino a che non saranno regolate le entrate e, quindi, il gettito contributivo.

Onorevoli colleghi, ho voluto, sia pure con brevi cenni, partire dalla situazione generale per dare una giusta collocazione al contenuto del disegno di legge n. 769 e per sottolineare il valore di alcuni punti fondamentali della legge. Il relatore Manente Comunale ha evidenziato che, con decorrenza dal 1° gennaio 1977, il contributo obbligatorio per invalidità e vecchiaia e superstiti è stabilito nella misura di 350.000 lire annue. La misura di tale contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1978, dovrà essere pari al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF in base al precedente anno fiscale. La percentuale potrà essere variata dal Ministero del lavoro, previo parere della Cassa in ordine all'andamento della gestione dei bilanci.

Vengono inoltre tutelati i geometri che si iscrivono per la prima volta alla Cassa. Infatti il contributo nei primi tre anni di

attività viene ridotto di due terzi; in sostanza costoro pagano un terzo della misura normale di contribuzione. Il disegno di legge, inoltre, afferma che il geometra che svolge un lavoro dipendente, dal 1° gennaio 1978 viene escluso dall'iscrizione alla Cassa.

L'articolo 2, inoltre, fissa a 2.210.000 lire annue la pensione di vecchiaia e di invalidità. Anche se non si tratta di una buona pensione, rappresenta un grosso passo in avanti rispetto alle situazioni preesistenti.

Un altro fatto importante è quello che, a decorrere dal 1° gennaio 1979, la misura di cui al precedente comma è pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IRPEF nei cinque anni precedenti. In ogni caso il contributo annuale non può essere inferiore a 350.000 lire.

Altro fatto da valutare positivamente è che, a decorrere dal 1° gennaio 1980, e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa a favore dei geometri saranno aumentati secondo la disciplina prevista dalla legge 3 giugno 1975, n. 160, purchè il trattamento pensionistico sia già in vigore da almeno 12 mesi.

Ogni geometra, inoltre, è tenuto a denunciare alla Cassa il reddito imponibile dichiarato ai fini IRPEF entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi.

I punti salienti della legge, a nostro parere, vanno considerati come elementi di riforma del vecchio meccanismo pensionistico e contributivo. Sono norme che si inseriscono nella prospettiva nuova da dare alle casse autonome, non solo per i geometri, ma anche per le altre categorie dei liberi professionisti cui abbiamo fatto riferimento. Occorre proseguire per questa via per affrontare e risolvere il sistema pensionistico delle altre categorie. Per questo il nostro voto, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, sarà favorevole al provvedimento che viene sottoposto al nostro esame e già approvato dalla Camera dei deputati.

G A R O L I . L'argomento, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra talmente importante che merita, oltre alle considerazioni chiare già fatte dal relatore Mamente Comunale e dal senatore Cazzato, qualche parola in più.

Anche a me sembra che, con le proposte contenute in questo provvedimento, si sia compiuto un importante passo in avanti verso un impianto del sistema previdenziale delle categorie dei liberi professionisti che si pone in parallelo (pur mantenendo le caratteristiche autonome di queste Casse) con il sistema pensionistico generale, cioè quello dell'assicurazione generale obbligatoria.

È stata una saggia e produttiva decisione quella della Camera dei deputati e del Senato di affrontare la materia del riordino della previdenza dei liberi professionisti coordinando idee e propositi in modo da approdare ad una conclusione unitaria, almeno sulle questioni che costituiscono l'asse portante del sistema di sicurezza sociale che deve essere garantito a tutti i cittadini.

Possono esistere nei dettagli differenziazioni, momenti di competizione od emulazione tra i due rami del Parlamento, ma quando si tratta di dettare le basi fondamentali su cui si devono reggere queste Casse, è giusto fare come abbiamo fatto, cioè concentrare gli sforzi per convergere a propositi e decisioni comuni tra Camera e Senato. Sono convinto che, dopo questo provvedimento, si potrà affrontare i problemi del riordino delle altre casse autonome dei professionisti, come già ha rilevato il senatore Cazzato; ma potrebbe essere la via anche per affrontare i grossi problemi che assillano le categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani, dei commercianti, vale a dire i problemi del risanamento e riordino delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che sono collegati direttamente all'INPS.

Uno dei punti basilari contenuti nei provvedimenti, agli articoli 1 e 2, si raffigura nel nuovo trattamento pensionistico per l'anno 1977-78, con la garanzia della difesa del potere d'acquisto delle pensioni in virtù dell'aggancio alla perequazione automatica delle pensioni, all'adeguamento dell'andamento del costo della vita, nonché, a partire dal 1°

gennaio 1979, l'aggancio della pensione dei geometri alla media del reddito professionale.

Un diritto questo dei miglioramenti pensionistici qui contenuti strettamente congiunto al dovere dei singoli iscritti cui debbono attendere, a seconda delle proprie possibilità e capacità, in modo da far vivere e funzionare la Cassa in maniera autonoma, garantendole, con contributi diretti, vita autonoma e autosufficienza finanziaria. Ciò è la base che presiede alla vita di questo organismo previdenziale. Questa era la prima considerazione importante da fare perchè è questo il criterio che dovremo seguire quando affronteremo il problema delle gestioni speciali dell'INPS.

Con questo provvedimento, inoltre, ci si avvicina notevolmente, per livello di contribuzioni, per livello di prestazioni, per il sistema di difesa del potere di acquisto delle pensioni — specialmente in un momento come questo di fronte ad un'inflazione galoppante — al sistema in atto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Quindi questo provvedimento si inserisce in quell'azione unificante per la quale oggi siamo (soprattutto in questa Commissione) impegnati ad operare in questo particolare momento. Credo che l'occasione non potrà mancare; importante comunque è seguire lo stesso criterio per giungere al risanamento di tutte le gestioni dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi in modo da arrivare, riferendoci a queste Casse, alla loro autonomia, alla loro autosufficienza, a prestazioni qualificate adeguando naturalmente i contributi, rapportando il contributo di ognuno ai livelli del reddito. Questo è il criterio sul quale noi ci sentiamo di impegnarci.

Per quanto riguarda il problema dell'aumento dei contributi dei singoli per il risanamento delle casse autonome a gestione speciale, forse qualche deroga si dovrà fare per le categorie dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni, in quanto il risanamento della situazione finanziaria della relativa cassa è obiettivo difficile da raggiungere dato il pauroso *deficit* che si è creato. Sarà necessario allora l'intervento del contributo dello

11^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

Stato, sarà necessaria la solidarietà delle altre categorie per giungere ad un risanamento della Cassa. Per quanto riguarda il risanamento delle gestioni degli artigiani e commercianti noi crediamo sia sufficiente il contributo dei singoli.

Nell'articolo 1 di questo provvedimento vi è una norma molto importante, cioè quella che, a decorrere dal 1° gennaio 1978, esclude dall'iscrizione alla Cassa i geometri che abbiano un rapporto di lavoro subordinato. Noi riteniamo che questa sia una norma giusta. Restano iscritti alla Cassa coloro che lo sono stati sino a quel momento; non si poteva, secondo noi, fare un provvedimento che escludesse quelli che sono stati ammessi all'iscrizione alla Cassa sino ad oggi.

Quando si afferma, però, che a partire dal 1° gennaio 1978 i non aventi diritto sono esclusi, credo che questa norma vada sottolineata per tenerla presente nell'affrontare in seguito situazioni analoghe, esistenti in particolare nelle gestioni speciali degli autonomi. Pertanto, la norma va considerata più che opportuna se vogliamo cominciare seriamente ad operare per un vero risanamento delle Casse in discorso.

È da approvare decisamente anche la progressiva eliminazione del sistema delle marche che indica l'indirizzo da seguire per affrontare il riordino previdenziale delle altre categorie di liberi professionisti.

Lascia un po' perplessi e imbarazzati la norma contenuta nell'articolo 6, dove si dice che, a decorrere dal 1° gennaio 1984, l'iscritto alla Cassa potrà applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali, la cui misura verrà fissata e successivamente variata con le modalità di cui all'articolo 1. È questa, una disposizione che possiamo anche approvare, dato il suo significato cautelativo, nella fase di sperimentazione del nuovo sistema. Vedremo, poi, nei prossimi sette-otto anni, alla data del 1° gennaio 1984, se sarà il caso di ricorrere ad una norma di questo tipo od eventualmente regolare con altre iniziative l'andamento finanziario della Cassa di previdenza per i geometri.

In conclusione, ritengo che si possa approvare il provvedimento nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, purchè sia chiaro il significato da attribuire alla disposizione di cui all'articolo 6.

C O P P O . Per la verità, io non volevo prendere la parola, ma poichè il senatore Garoli ha voluto fare alcune osservazioni, debbo dire, a mio parere, che questo provvedimento non starebbe in piedi se non ci fosse la norma contenuta nell'articolo 6. Per convincersene, basta fare i conti: anche se è stato fissato un coefficiente di 1,75 invece di 2, i lavoratori dipendenti pagano il 23-24 per cento, mentre in questo caso l'aliquota contributiva è del 10 per cento. Il che significa che, se non esistesse l'articolo 6, non ci sarebbe equilibrio di sorta. Non esiste il problema finanziario per questo provvedimento. I professionisti interessati pagano una parte direttamente (e questo valore è 10) e l'altra parte, che grosso modo sarà pari a 10, verrà pagata sulla fatturazione del cliente mediante marche o bolli: questo è il sistema. Pertanto, eliminando l'articolo 6, non può che elevarsi l'aliquota del 10 per cento.

M A N E N T E C O M U N A L E , *relatore alla Commissione*. Per l'esattezza, il senatore Garoli non ha chiesto la soppressione dell'articolo 6, ma ha sollevato soltanto delle perplessità, pur concludendo poi in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

C O P P O . L'articolo 6 è in correlazione con l'articolo 5. Quest'ultimo continua ad avere effetto mediante marche. Poi, invece, dal giorno x , si applicheranno marche sulle fatturazioni. Si tratta di un sistema ideale in quanto i professionisti da una parte pagheranno quanto dovuto alla mano e dall'altra tramite marche.

Ricordo agli onorevoli colleghi, a questo proposito, che in sede di Commissione d'inchiesta sui livelli retributivi, in questi giorni ci siamo occupati di un capitolo *ad hoc* sulle pensioni ed abbiamo visto che il con-

11^a COMMISSIONE

18° RESOCONTO STEN. (13 luglio 1977)

tributo di equilibrio, oggi, è del 25 per cento. E qui, siamo molto lontano da questa percentuale.

P R E S I D E N T E . Avverto che non sono stati ancora espressi i pareri della 5^a e della 6^a Commissione permanente. Pertanto, se non si fanno osservazioni, il se-

guito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOCT. GIULIO GRAZIANI